ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE	
TRA	
L'Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,	
C.F. 94045260711, P. I.V.A. 03016180717, rappresentata dal Rettore <i>pro-</i>	
tempore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede	
legale dell'Ente, sito in Foggia, alla via A. Gramsci n. 89/91	
E	
La Santa Maria s.r.l., C.F. e P. IVA 03811090723, rappresentata dal	
Presidente <i>pro-tempore</i> , Dott. Ettore Sansavini, domiciliato per la carica	
presso la sede legale dell'Ente, sito in Bari, alla via Camillo Rosalba n.	
35/37,	
PREMESSO CHE	
L'Università di Foggia, il Policlinico Foggia ospedaliero-universitario e	
la Santa Maria Hospital s.p.a. – Gruppo GVM Care & Research hanno	
sottoscritto, in data 20/11/2024, un Accordo di collaborazione per lo	
svolgimento di attività formativa e di ricerca scientifica in ambito	
cardiochirurgico;	
• la Santa Maria Hospital s.p.a. è stata interessata da un'operazione di	
fusione con incorporazione nella Anthea Hospital s.r.l. (Atto notarile del	
12 dicembre 2024, rep. n. 73711, raccolta n. 34168), con effetti a	
decorrere dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2024, per cui il nuovo Ente	
partner della presente collaborazione è la Santa Maria s.r.l.;	
l'art. 6 del predetto Accordo di collaborazione prevede la stipula di un	
Accordo attuativo tra l'Università e la Santa Maria s.r.l. per la disciplina	

del rapporto economico da instaurare tra le due Istituzioni partner per	
lo svolgimento di attività formativa in ambito cardiochirurgico da parte	
dell'Università, tramite le prestazioni del Prof. Domenico Paparella,	
professore di ruolo di I fascia dell'Università di Foggia per il s.s.d.	
MEDS-13/C "Chirurgia cardiaca" (già s.s.d. MED/23), presso la sede	
della Santa Maria s.r.l.;	
l'Accordo attuativo di cui trattasi è da configurare come contratto per	
attività di formazione commissionata per prestazioni che saranno	
erogate dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ai sensi e	
per gli effetti di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Università di Foggia ed in	
applicazione del Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di	
autofinanziamento, in linea con quanto indicato nella delibera del	
Senato Accademico del 13/11/2024 e nel D.R. prot. n. 0064481-III/15	
del 19/11/2024, rep. n. 2233/2024, provvedimenti dell'Università di	
Foggia di approvazione dell'Accordo di collaborazione principale.	
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO	
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE.	
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse al presente Accordo attuativo costituiscono parte integrante	
e sostanziale dello stesso.	
Art. 2 – Oggetto della collaborazione	
L'Università di Foggia e la Santa Maria s.r.l. convengono, in attuazione di	
quanto previsto dall' "Accordo tra l'Università di Foggia, il Policlinico	
- quanto previsto dan Accordo na romversita di roggia, il Foliciiriico	

Foggia ospedaliero-universitario e la Santa Maria Hospital s.p.a. – Gruppo	
GVM Care & Research per collaborazione in ambito formativo e	
scientifico", sottoscritto il 20 novembre 2024 e che in questa sede si	
intende integralmente richiamato, che il Dipartimento di Scienze Mediche	
e Chirurgiche dell'Università eroghi, per il tramite delle prestazioni	
professionali del Prof. Domenico Paparella, le attività previste dagli artt. 3	
e 4 del predetto Accordo, da effettuarsi presso la struttura di	
Cardiochirurgia della Santa Maria s.r.l., secondo accessi programmati con	
la Direzione Sanitaria dell'Ente, al di fuori dell'orario di servizio del Prof.	
Paparella.	
Art. 3 – Oneri assicurativi	
La Santa Maria s.r.l., in linea con quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo	
principale di collaborazione, si farà carico della copertura assicurativa del	
Prof. Paparella, per le attività svolte presso le proprie strutture, con	
riferimento alla responsabilità civile verso terzi e con riferimento ad	
infortuni e malattie professionali e risponderà altresì degli obblighi	
legislativi in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.	
Art. 4 – Impegno economico	
La Santa Maria s.r.l. si impegna a versare, con cadenza mensile, al	
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia,	
per le prestazioni individuate nel precedente art. 2, la somma di €	
10.000,00 (diecimila/00) esente I.V.A. ex articolo art. 10, n. 20, D.P.R. n.	
633/72, per un totale di € 120.000,00 (centoventimila/00) per l'intera durata	
annuale del presente Accordo.	

Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche provvederà ad emettere	
regolari fatture elettroniche intestate a:	
Santa Maria s.r.l.	
Via Camillo Rosalba, 35/37	
Bari	
P. IVA 03811090723	
Codice SDI per fatturazione elettronica: 38P86EY	
Indirizzo pec: gvm-ant@legalmail.it	
La Santa Maria s.r.l. effettuerà il versamento a fronte dell'emissione delle	
fatture elettroniche da parte del Dipartimento e della contestuale	
generazione di un avviso PagoPA nel quale saranno contenute tutte le	
informazioni necessarie per procedere al pagamento: l'importo, la	
scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema	
PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il	
pagamento.	
Art. 5 - Riservatezza	
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da	
considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo,	
la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.	
2. Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per un	
periodo ulteriore di cinque anni a:	
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente,	
in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa	
loro dall'altra parte;	

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente,	
qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per	
fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;	
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi	
atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le	
informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;	
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente	
rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del	
presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia	
diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte,	
file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o	
ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;	
e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione	
del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco,	
nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro	
eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni	
confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva	
la conservazione.	
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro	
che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi	
della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente	
assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente	
accordo.	
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno	

essere considerate informazioni confidenziali:	
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al	
momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente	
accessibili ai terzi;	
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico	
dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza	
che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente	
contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità	
non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque	
espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal	
momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o	
liberamente accessibili;	
c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo	
legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono	
state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque	
a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;	
d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo	
possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;	
e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere	
accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di	
un ordine impartito dalla pubblica Autorità.	
Art. 6 – Trattamento dei dati	
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare,	
nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie	

che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi	
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del	
Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").	
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali"	
forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque	
raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente	
Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente	
connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e	
sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,	
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o	
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati	
in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne	
facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché	
a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini	
istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può	
comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.	
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si	
impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il	
trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa	
l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati	
personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di	
accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito	
o non conforme alle finalità connesse all'Accordo	
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in	

cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli	
interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle	
Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza	
dell'altra Parte.	
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:	
Per l'Università di Foggia il Titolare del trattamento dei dati è	
l'Università di Foggia, con sede in Via Gramsci, n. 89-91, 71122	
Foggia, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono	
PEC: protocollo@cert.unifg.it, per informazioni e chiarimenti:	
teamprivacy@unifg.it.; il responsabile della protezione dei dati	
dell'Università è contattabile a: dpo@unifg.it.	
Per la Santa Maria s.r.l. il Titolare del trattamento dei dati è Santa	
Maria S.r.l. nella persona dell'Amministratore Delegato. I dati di	
contatto del Titolare sono PEC: <a href="mailto:gvm-ant@legalmail.it">gvm-ant@legalmail.it</a> il responsabile	
della protezione dei dati della Santa Maria è contattabile a	
dpo.st@ecosafety.it	
Art. 7 – Durata e diritto di recesso	
Il presente Accordo attuativo ha durata annuale con efficacia dalla data	
della sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso, di cui all'art.	
7 dell'Accordo richiamato.	
Art. 8 – Norma di chiusura	
Il presente Accordo viene redatto in un unico originale in formato	
elettronico e sottoscritto digitalmente ed è soggetto ad imposta di bollo	
assolta in modo virtuale dalla Santa Maria s.r.l.	

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi	
dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte	
Seconda allegata al medesimo decreto.	
Letto, confermato e sottoscritto,	
Università degli Studi di Foggia	
II Rettore	
Prof. Lorenzo Lo Muzio	
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005	
Santa Maria s.r.l.	
Il Presidente	
DOTT. ETTORE SANSAVINI	
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005	
Filma digitale al Sensi dell'art. 21 del D.Lgs. II. 02/2003	